

**REGOLAMENTO (CE) N. 1835/1999 DELLA COMMISSIONE****del 24 agosto 1999****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1506/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che la voce 2202, in base alla sua formulazione, comprende, fra l'altro, le «Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti»;
- (2) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare che in questa voce sono classificate unicamente le acque atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda, analogamente a quanto avviene per le altre bevande non alcoliche della voce 2202;
- (3) considerando che occorre pertanto inserire nel capitolo 22 una nota complementare intesa a specificare il contenuto della sottovoce 2202 10 00, che comprende le «Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate,

con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti»;

- (4) considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il capitolo 22 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificato come segue:

- 1) Va inserita la seguente nota complementare 1:

«La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.»

- 2) Le note complementari attuali 1-10 sono rinumerate 2-11.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 7.